



COMUNE di PORTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.15

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 -REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DIPERSONALE.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZOGGIA LAURA - Sindaco	Sì
2. GAIDO Sergio - Vice Sindaco	Sì
3. PILATI DANIELE - Assessore	Giust.
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FERRARA D.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

□ l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968; □ a norma dell'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

□ a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

□ ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s. m. i.;

□ secondo l'art. 3 comma 10 bis del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del DL n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio dell'ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e dato atto che le medesime risultano essere un indirizzo per gli enti locali e non un obbligo di adozione;

VISTO l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo, dall'1/1/2012, di procedere, annualmente,

alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e s. m. i. ma al contrario si rileva una forte deficienza di unità di personale, stante l'impossibilità l'assenza per mutua prolungata e l'impossibilità di procedere ad assunzioni di qualsiasi natura;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. b) del D.lgs. 165/2001 3 ss. mm. e ii., in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s. m. i., il quale prevede che per gli anni 2019/2020/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente ma risulta una unità di personale in mutua con decorrenza dal 18.7.2019 ancora in corso;

Dato atto che nel corso del 2019 e 2020 non si prevede intervengono cessazioni, mentre per l'anno 2021 sono previste n. 2 cessazioni di personale dipendente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014,

- è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 potrebbe beneficiare, anche, dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, benché nel triennio di riferimento non sono intervenute cessazioni di personale dipendente;

CONSIDERATA la necessità di prevedere, per il triennio 2019-2020-2021 e nel rispetto dei predetti vincoli assunzionali, le seguenti assunzioni con accesso dall'esterno:

- n° 1 categoria accesso C1 presso il settore contabile e finanziario
- n° 1 categoria accesso c1 presso il settore amministrativo entrambe da effettuarsi nel corso dell'anno 2020 con decorrenza dal 2021;

ACCERTATO che in base alla normativa vigente, il calcolo da effettuare per poter procedere alle richiamate assunzioni non deve essere tale da superare la media del triennio 2011/2013 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

ACCERTATO altresì che il Comune di Porte si trova in detta circostanza dato che la spesa del personale accertata nel triennio considerato risulta pari a:

- 2011/2013: € 154.406,00
- Per il lavoro flessibile il limite certificato su questionario rendiconto 2015 ammonta ad euro 0,00

RITENUTO, altresì, di prevedere, se del caso, eventuali assunzioni per esigenze straordinarie o temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.) e di contenimento della spesa del personale per coprire la vacanza del posto dell'unità di personale assente per malattia;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (dal 2016 e fino al 2018 tramutato in "pareggio di bilancio");

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (adozione del presente piano con conseguente comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato e ricognizione delle eventuali eccedenze, rispetto del cosiddetto "pareggio di bilancio", certificazione del rispetto del pareggio di bilancio da sottoscrivere e trasmettere al MEF entro il 31 marzo, adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive, adozione del Piano della Performance, obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento alla media del triennio 2011/2013, rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della Gestione nonché del termine di invio dal BDAP, certificazione dei crediti nei confronti della PA, assenza dello stato di deficitarietà e di dissesto);

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna;

VISTO l'art. 1, comma 362, della Legge di bilancio per l'anno 2019, n° 145 del 30 dicembre 2018, inerente la proroga delle graduatorie, ai sensi del quale, tra le altre, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 e le stesse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, nonché il superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

VISTO l'art. 67, comma 4, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016/2017/2018 sottoscritto, in via definitiva in data 21 maggio 2018 e in vigore dal 22.05.2018, ai sensi del quale *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."* e ravvisata l'opportunità di procedere autorizzando l'integrazione della parte variabile dei fondi per le risorse decentrate per gli anni 2019/2020/2021;

VISTI i disposti di cui agli artt. 35-bis e 35-quater della Legge 1° dicembre 2018 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n° 113 (cd. "decreto sicurezza") in materia di assunzioni di personale presso il settore Polizia Municipale, dando atto che, pur sussistendone la facoltà, non vi sono le condizioni per l'applicazione dei medesimi (spesa del personale per il settore polizia municipale per l'anno 2018 non inferiore alla medesima posta contabile riferita all'anno 2016);

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO, altresì, il C.C.N.L. vigente;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001,

RILEVATO che per il presente provvedimento non è prevista l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e s. m. i. stante il fatto che, così come previsto dal predetto medesimo comma, tale procedura non risulta prevista nel CCNL Funzioni Locali;

RAVVISATA la necessità di procedere all'apposizione dell'immediata esecutività al presente atto, attesa l'urgenza di provvedere, al più presto, all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2020/2021 e dei relativi allegati, del quale il presente provvedimento risulta essere propedeutico, al fine di consentire l'ordinaria gestione dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo n. 49, comma 1, del D.l. gs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'atto originale

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e modi di legge

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi, anche, della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- 2) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2020/2021, nelle risultanze che seguono e dando atto che la conseguente spesa trova idonea copertura negli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2020/2021:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima di cui al dlgs 75/2017 imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s. m. i., è pari a € 154.406,00;
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni:
 - l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, delle seguenti figure:
 - ° 1 categoria accesso c1 presso il settore amministrativo entrambe da effettuarsi nel corso dell'anno 2020 con decorrenza dal 2021 e secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento, nell'ordine appreso indicato e in subordine alla presentazione delle istanze di collocamento a riposo degli aventi diritto nel corso dell'anno di riferimento
 - mobilità ai sensi di legge e della giurisprudenza amministrativa in materia da attivarsi successivamente e nell'immediatezza della presentazione delle istanze di collocamento a riposo e propedeutica all'accesso dall'esterno, previa approvazione del presente atto;
 - scorrimento della graduatoria di altre pubbliche amministrazioni, a mezzo di apposita convenzione (L. 3/2003, art. 3 comma 61 terzo periodo L. 350/2003, DL 95/2012), nel rispetto dei disposti di cui all'art. 1, comma 362, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), previo esperimento delle procedure di mobilità in precedenza elencate e, successivamente nel caso di esito infruttuoso, l'attivazione di selezione tramite concorso pubblico per l'assunzione dell'istruttore AGENTE POLIZIA LOCALE categoria C1 presso il settore di competenza;
 - l'eventuale assunzione, per il triennio considerato, di personale a tempo determinato per eventuali esigenze straordinarie o temporanee degli uffici nel rispetto dei limiti di spesa posti in materia di lavoro flessibile;
- 3) di dare atto che per le assunzioni di cui al presente provvedimento vengono utilizzate le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni intercorse fino all'anno 2018, che per il Comune di Porte non sono intervenute nel corso degli anni;
- 4) di dare atto che il Comune di Porte non può procedere ad effettuare assunzioni di alcun tipo connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché dei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s. m. i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), nonché il limite di spesa di personale correlato al cd. "lavoro flessibile" di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010;
- 5) di dare atto che la spesa del personale inerente il cosiddetto "lavoro flessibile", non è prevista per il corrente esercizio

- 6) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna e i relativi dipendenti;
- 7) di autorizzare il responsabile del servizio Risorse Umane alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per ciascuno degli anni 2019/2020/2021 prevedendo l'integrazione della parte variabile per l'importo massimo derivante dall'applicazione della misura massima dell'1,2% ovvero di quella che sarà necessaria per il rispetto del vincolo delle spese di personale di cui al monte salari relativo all'anno 1997;
- 8) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e s. m. i.;
- 9) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni, entro 30 giorni dall'adozione, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ZOGGIA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
FERRARA D.ssa Alessandra